



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Prot. n. /2020

Rif. Prot. Entrata n. 0068453/2021

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AS 2588 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energiaelettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali – RT di passaggio

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 13 aprile 2022 e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

Il comma 1 prevede che l'ARERA provveda ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La disposizione comporta un onere pari a 1.800 milioni di euro.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che l'ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, anche per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. L'importo di 1.200 milioni di euro corrisponde al gettito atteso dall'applicazione, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com. Con detto importo è pertanto possibile disporre l'annullamento delle suddette aliquote.

Il comma 3 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

La disposizione di cui al comma 1 riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali nel secondo trimestre 2022.

Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile-giugno 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2020 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (531,55 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo di quelli relativi ai consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 558,13 milioni di euro nel 2021.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati dell'Agenzia delle Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto di 591,83 milioni di euro nel 2022.



Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 3 prevede che l'ARERA riduca, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2-bis

(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)

Il comma 1 prevede una rendicontazione da parte dell'ARERA dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa servizi energetici ed ambientali, ai sensi di quanto previsto a legislazione citata nel medesimo comma. Ai sensi del comma 2, tale rendicontazione viene poi inviata al Mef, al Mite e alle Commissioni parlamentari.

Il comma 3 prevede che a decorrere dal 1° giugno 2022 l'ARERA, nel caso di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia, effettui una rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, rendicontando in particolare la disponibilità in conto residui trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, da trasmettere poi al Mef, al Mite e alle Commissioni parlamentari.

Il comma 4 prevede che l'ARERA trasmetta annualmente al Mef, al Mite e alle Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse utilizzate nell'anno di riferimento ai fini del contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico.

Si tratta di attività di monitoraggio e rendicontazione che rientrano tra le competenze di ARERA ai sensi della legge n. 481 del 1995, che pertanto vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 3

(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

La disposizione prevede che l'ARERA ridetermini, per il secondo trimestre 2022, il bonus sociale elettrico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale (bonus sociale gas) di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2021. Di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il "bonus gas" aventi le seguenti caratteristiche:

- nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
- nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro annui con almeno 4 figli);
- percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
- utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di saldo netto, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3-bis

(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

La disposizione modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 di recepimento della direttiva 944/2019 sul mercato elettrico integrato, riguardante i clienti vulnerabili. Si prevede in particolare l'adozione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, a valle di consultazione pubblica, e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica,



attualmente in fase di costituzione, della strategia nazionale per il contrasto alla povertà energetica. Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto i nuovi compiti previsti in capo al Ministero della transizione ecologica dalla norma sono gestiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda l'attività dell'Osservatorio, di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 210 del 2021, come già osservato nella relazione tecnica di accompagnamento dello schema del predetto decreto legislativo, lo stesso si avvale delle società Gestore dei servizi energetici-GSE e Acquirente Unico. Tenuto conto che tale avalimento è già previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 210 del 2021 e che la fornitura dei dati da parte dell'Osservatorio rientra tra i compiti già previsti a legislazione vigente, specificamente al comma 6 del citato articolo 11, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

La norma prevede che alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% del costo per kWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, venga riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che tale beneficio venga riconosciuto sotto forma di credito di imposta e sia quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Per le suddette imprese, il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica (PUN).

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022 di circa 3,5 miliardi di euro, in aumento di circa 2,5 miliardi di euro, quindi in misura superiore al 30%, rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 1 miliardo di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (3,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*200/MWh). Inoltre, si rappresenta che alcune imprese energivore potrebbero aver sottoscritto



contratti con i fornitori di energia elettrica che prevedono un prezzo bloccato per un certo numero di anni e, pertanto, potrebbero non possedere i requisiti previsti dalla norma per usufruire dell'agevolazione.

Tuttavia, non essendo in possesso di dati relativi alle imprese che godono del vantaggio di acquistare energia elettrica ad un prezzo bloccato, gli effetti finanziari della norma si stimano prudenzialmente nella misura massima possibile, moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%) per l'intero ammontare della predetta spesa (3,5 miliardi di euro).

Pertanto, assumendo prudenzialmente che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscono un aumento dei costi per il consumo di energia elettrica superiore al 30%, gli effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, risultano valutati in 700 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il **comma 5** prevede una clausola salvaguardia per monitorare la fruizione del credito d'imposta come previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 5 bis prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati ad operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati a recupero energetico, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Arpa territorialmente competente.

Si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

La norma prevede, al comma 1, che alle imprese a forte consumo di gas naturale, definite al comma 2 della medesima disposizione, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020 si è ricavato per il settore produttivo il dato del consumo del gas naturale, utilizzato in usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 3,48 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di



conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 74 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 15 per cento, si stima che la norma determini effetti finanziari negativi di gettito valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il **comma 5** prevede una clausola di salvaguardia per monitorare la fruizione del credito d'imposta come previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6

(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

La disposizione di cui al comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 20 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori. La finalità della norma è quella di sostenere il comparto dell'autotrasporto essenziale per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, tenuto conto che in Italia oltre l'80% delle merci viaggia su gomma.

Secondo i dati dalle elaborazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferibili all'anno 2021, in Italia nel settore autotrasporto risultano attive circa 100 mila imprese e circolano oltre 783.000 veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico oltre 3,5 tonnellate e circa 3.800.000 veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico fino alle 3,5 tonnellate alimentati a gasolio.

La percorrenza media dei veicoli pesanti è di circa 100.000 km annui, con un consumo medio di circa 19 litri di gasolio ogni 100 km. Si può quindi, in via prudenziale, prendere a riferimento una percorrenza complessiva di circa 268,3 miliardi di km annui. Pertanto, considerando un consumo medio di 0,19 litri per Km, il consumo annuale di gasolio ammonta a circa 50,26 miliardi di litri.

Il costo del gasolio registrato nel gennaio 2022 ha subito, rispetto allo stesso periodo del 2021, un incremento di circa il 22%, passando da 1,338 euro al litro a 1,632 euro al litro. Tale aumento determina un incremento di costo complessivo per acquisto di carburanti da parte delle imprese del settore dell'autotrasporto pari a circa 15 miliardi di euro. Tale incremento grava per 150 mila euro all'anno a carico di una singola impresa ed è pari a circa 3.210 euro se rapportato al singolo veicolo. Nella tabella seguente si riportano i dati del settore.

Tanto premesso, va ribadito che l'articolo 2, comma 3 della legge n. 451/1998 ha previsto un finanziamento al Comitato centrale di 140 miliardi di lire per il 1998, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Lo stanziamento è stato stabilizzato a decorrere dal 2000, nella misura di 130 miliardi di lire, dall'art. 45, co. 1, lettera c) della legge n. 488 del 1999 e successivamente più volte rimodulato con numerosi provvedimenti. Nell'ambito di tali stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

La misura della riduzione dei pedaggi autostradali è prevista dalla direttiva europea c.c. "Eurovignette" (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture), che detta disposizioni in materia d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale. A tal fine la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio, prevedendo, all'articolo 7, comma 4-ter, che *"tali sconti o riduzioni non superano comunque il 13 % del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile"*.



	Numero
Veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico oltre 3,5 tonnellate	783.000
Veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico fino alle 3,5 tonnellate	3.863.321
TOTALE veicoli	4.646.321
Imprese attive	99.465
	Km per anno
Percorrenza media dei veicoli con peso a pieno carico oltre 3,5 tonnellate	100.000,00
Percorrenza media dei veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate	50.000,00
	litri per Km
Consumo medio dei veicoli con peso a pieno carico oltre 3,5 tonnellate	0,32
Consumo medio dei veicoli con peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate	0,16
Km totali percorsi in un anno	271.466.050.000
Consumo medio di gasolio (Litro/Km)	0,19
Litri di gasolio consumati	50.754.179.956,21
Prezzo medio del gasolio (€./litro) - Gennaio 2022	1,632
Prezzo medio del gasolio (€./litro) - Gennaio 2021	1,338
Incremento di prezzo da gennaio 2021 a gennaio 2022	22%
Differenza (€.)	0,294
Maggiore costo annuo per acquisto di carburanti	14.911.578.071,14
Maggiore costo annuo medio per singolo veicolo	3.209,330
Maggiore costo annuo medio per singola impresa	149.917,841

Di seguito si riportano i dati riferiti agli anni 2019 e 2020:

1) relativamente ai pedaggi relativi all'anno 2019 (pagati con fondi 2020) - l'importo totale corrisposto per la riduzione dei pedaggi è stato di oltre 166 milioni di euro. A fronte di tale cifra è stata possibile applicare una riduzione pari 10% per i veicoli più ecologici ed una riduzione minore per i veicoli più datati;

2) relativamente ai pedaggi relativi all'anno 2020 (pagati con fondi 2021) – l'importo corrisposto per la riduzione dei pedaggi è stato di circa 149 milioni di euro. A fronte di tale cifra è stata possibile applicare una riduzione massima del 9,5 % per i veicoli più ecologici.

Relativamente all'anno 2022, le risorse stanziare a legislazione vigente pari a circa 148 milioni di euro saranno utilizzate in parte (2,5 milioni di euro) per interventi per la sicurezza della circolazione (controlli su strada ai veicoli pesanti, ecc.), come avvenuto negli anni scorsi, mentre la differenza



servirà per la riduzione dei pedaggi autostradali pagati dai veicoli pesanti nei viaggi del 2021. Allo stato attuale sul capitolo 1330 sono disponibili 8.541.587 euro (stanziati con legge di bilancio), mentre sono in corso di assegnazione ulteriori 140 milioni di euro circa (da ripartizione fondo autotrasporto – cap. 1337).

I dati sopra esposti evidenziano, come nel corrente anno, la disponibilità complessiva che si attende (148 milioni di euro circa) non consentirà di raggiungere la percentuale di riduzione del 13% sui pedaggi pagati.

Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento del fondo per l'anno 2022 di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, nel limite previsto. L'importo di 20 milioni di euro, in aggiunta allo stanziamento previsto a legislazione vigente pari a circa 148 milioni di euro, consentirà di raggiungere la percentuale di circa l'11% che rientra nei limiti del 13% stabilito dalla direttiva europea "Eurovignette".

La disposizione al **comma 2** prevede che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate da parte degli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate compatibilmente con le risorse di Bilancio disponibili per tali finalità, con un comunicato annuale. Per l'anno 2021, a seguito del riparto del fondo interventi a favore del settore dell'autotrasporto, tali risorse sono state quantificate in 70 milioni di euro. Secondo l'ultimo comunicato, del 30/06/2021, le misure agevolative relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) sono state definite nella misura di 48,00 euro per il periodo d'imposta 2020.

L'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 (pari ad oltre il 7% dell'autorizzazione originaria) consente di erogare, avuto riguardo ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2021, il riconoscimento, nell'anno 2022, di una deduzione forfettaria superiore.

Il comma 3, per l'anno 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, riconosce un credito di imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro. L'acquisto del componente deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che ad esso non si applica il limite utilizzati annuale di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con specifico riguardo al rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto della componente AdBlue necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, si rappresenta che, nel 2020 il consumo medio annuo dell'additivo AdBlue utilizzato per l'alimentazione dei veicoli commerciali Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V è stato di circa 196.900.000 litri ed il costo medio, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è stato di 1 euro al litro, con una spesa mensile di euro 16.408.333.

In considerazione di detto dato storico e dell'ammissibilità a contributo riconoscibile (pari al 15% del costo sostenuto) è stato stimato un complessivo per l'anno 2022 di circa 29.600.000 euro.

Nella tabella seguente si riportano i valori considerati.

consumo medio annuo dell'additivo AdBlue utilizzato per l'alimentazione dei veicoli commerciali Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V (Lt.)	196.900.000
Costo medio (€/Lt)	1,00



Totale (€.) 196.900.000

Credito di imposta riconosciuto (15%) (€.) 29.535.000,00

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'incremento di costi del GNL la disposizione al comma 5 prevede, per l'anno 2022, il riconoscimento alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, di un credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che ad esso non si applica il limite utilizzati annuale di 250.000 euro previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Al riguardo si rappresenta che il consumo medio annuo di GNL nel 2021 è stato di circa 105.000.000 kilogrammi ed il costo medio, nel secondo semestre dell'anno 2021, al netto dell'imposta sul valore aggiunto è stato di circa 1,18 euro al kilogrammo.

In considerazione di detto dato storico, si stima per l'anno 2022 un consumo di GNL per autotrazione in linea con quello registrato nell'anno 2021, cui corrisponde, in ragione dell'entità del contributo riconoscibile (pari al 20% del costo sostenuto), un onere complessivo a carico della finanza pubblica pari a circa 25.000.000 di euro, che costituisce limite massimo di spesa, determinato assumendo come valore di riferimento, per l'intero 2022, il prezzo medio del secondo semestre dell'anno 2021.

Nella tabella seguente si riportano i valori considerati ai fini della quantificazione:

consumo medio annuo nel 2021 (Kg.)	105.000.000,00
costo medio (€/kg)	1,18
	123.900.000,00
credito d'imposta riconosciuto (20%)	24.780.000,00

Il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalla norma, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il comma 1 prevede che per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

A tal fine, il Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 3-bis dispone che la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata fino al 31 luglio 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 3-quater prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del



totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

La disposizione non impatta sui saldi in quanto i versamenti sospesi vengono versati entro l'anno e, considerati gli importi dei versamenti sospesi, non si ravvisano criticità nella gestione della liquidità infrannuale.

Articolo 8

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico e del correlato aumento dei costi sostenuti dalle imprese, la norma proposta esplicita che i finanziamenti assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di garanzia per le PMI di cui agli articoli 1 e 13 DL liquidità, alle medesime condizioni ivi previste, possano essere destinati anche al servizio delle esigenze di circolante scaturenti dai maggiori costi legati al caro energia.

La norma, alla lettera a), integra l'articolo 1 del DL n. 23/2020, ai sensi del quale SACE è autorizzata a rilasciare garanzie a favore delle imprese con sede in Italia fino al 30 giugno 2022 (tempo di validità del Temporary Framework), prevedendo che le medesime garanzie sono concesse, alle medesime condizioni già previste dal menzionato articolo 1, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità legate ai costi derivanti dagli aumenti dei prezzi delle forniture energetiche. La norma assicura, inoltre, che anche le garanzie concesse da SACE a favore delle mid-cap ai sensi dell'articolo 1.bis-1 e alle condizioni ivi previste, possano essere rilasciate per le medesime finalità.

La lettera b) prevede una modifica dell'articolo 13 DL 23/2020, ferma la platea delle imprese individuata dal medesimo articolo 13 ed entro il perimetro oggettivo da esso già delineato, introducendo la gratuità della commissione, fino al 30 giugno 2022, per le garanzie su finanziamenti concessi per far fronte a comprovate esigenze di liquidità derivanti dai maggiori costi che le PMI sostengono per effetto dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

Le norme non comportano necessità di ulteriori stanziamenti a fronte delle dotazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 58, legge n. 234/2021 per il Fondo PMI e dagli articoli 1, comma 14 DL 23/2020 e 31 DL 34/2020 per le garanzie rilasciate da SACE S.p.A..

Articolo 9

(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Il comma 01, ha carattere ordinatorio e mira a meglio definire i perimetri per l'applicazione della disciplina delle modifiche non sostanziali senza variare i regimi applicati, introducendo disposizioni di chiarificazione e semplificazione delle procedure amministrative e, dunque, non ha impatti sulla finanza pubblica.

Con le disposizioni previste non si introducono neanche ulteriori o nuovi oneri amministrativi in carico alla pubblica amministrazione rispetto alle attività già, pertanto le p.a. vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 prevede la liberalizzazione delle procedure autorizzative su tutti gli immobili, anche compresi nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, non ricadenti nelle aree soggette a vincolo espresso con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come stabilito dagli articoli da 138 al 141 del medesimo codice (circa 1.100 centri e nuclei storici su oltre 8.000 comuni italiani). La norma prevede, altresì, che le disposizioni del primo periodo si applicano anche nei centri storici vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini della installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi



pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Rimangono ferme le autorizzazioni relative agli immobili vincolati ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art.136 e della Parte II del medesimo codice. Per tutti gli immobili ricadenti nelle predette aree, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il comma 1-bis attiene alla semplificazione delle procedure abilitative nell'ambito delle aree idonee, estendendo l'applicazione della disciplina sulla procedura abilitativa semplificata.

In particolare, si estende la procedura abilitativa semplificata per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati nelle aree ivi indicate, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Inoltre, vengono elevate a 20 MW le soglie previste per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Si tratta di norme aventi carattere di semplificazione procedimentale prive di effetti per la finanza pubblica.

Si precisa che le disposizioni in argomento si applicano alle nuove installazioni. Gli eventuali minori oneri istruttori saranno applicati ad interventi addizionali, rispetto all'attuale trend, dunque con impatti trascurabili. In ogni caso, la complessità delle procedure per le rinnovabili hanno, in generale, impatti in termini di costi di personale ben maggiori rispetto agli oneri istruttori applicati. Dunque, è atteso un saldo positivo in tal senso per la pubblica amministrazione.

Con le disposizioni previste non si introducono neanche ulteriori o nuovi oneri amministrativi in carico alla pubblica amministrazione rispetto alle attività già previste, pertanto le p.a. vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Con riferimento ai commi 1-ter e 1-quater la disciplina non genera impatti sulla finanza pubblica, in quanto volta ad accelerare la transizione energetica sulle isole minori. Le risorse per gli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 sono a carico della tariffa elettrica.

Dai nuovi investimenti attivati si genereranno maggiori entrate fiscali in termini di IVA e IRES. Con riferimento al comma 1-quinquies, la norma, volta a introdurre misure di semplificazione del regime autorizzatorio per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1-sexies, la norma, a carattere ordinamentale, apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, che disciplina i vari tipi di autorizzazione necessari per la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 9-bis.

(Requisiti degli impianti termici)

La norma estende alle pompe di calore a gas la deroga all'obbligo di collegare gli impianti termici ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della



combustione ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 412 del 1993, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

La norma è volta a introdurre misure di semplificazione procedimentale per la realizzazione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 9-quater

(Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

La disposizione apporta modifiche all'art 13 del DPR n 670/1972, relativo alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di consentire una proroga di diritto ancorché scadute.

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 10

(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis

(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)

La norma è volta a contribuire ad una riconversione dell'offerta di localizzazione degli impianti in aree già impermeabilizzate/antropizzate/degradate favorendo, quindi, il minor consumo di suolo. In particolare, si prevede che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. Si tratta di una norma di semplificazione, priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 10-ter

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)

La norma prevede un ampliamento delle fattispecie tecniche ammissibili per le configurazioni di autoconsumo singolo a favore dell'installazione di impianti FER.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è fatto salvo il pagamento degli oneri di sistema e della conseguente IVA applicata.

Articolo 11

(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

La norma incide sulle modalità e le condizioni di accesso agli incentivi tariffari previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011 per gli impianti fotovoltaici in area agricola.

Si introducono precisazioni sul perimetro delle aree agricole utilizzabili per impianti fotovoltaici sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti.

Non sono inclusi neanche gli oneri generali di sistema, in quanto, ai sensi del richiamato decreto legislativo, l'accesso agli incentivi tariffari è regolato tramite contingenti fissi predeterminati che non vengono modificati dalla disposizione in esame, che mira solo ad indicare criteri di selezione delle iniziative.



Articolo 11-bis

(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)

La norma prevede la predisposizione di un piano finalizzato ad ammodernare il sistema di produzione agricola mediante la coltivazione in impianti serricoli che assolvono anche all'auto sostentamento energetico.

Con le disposizioni previste non si introducono ulteriori oneri amministrativi a carico della pubblica amministrazione rispetto alle attività già oggi istituzionalmente previste, pertanto le pp.aa. vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

I commi 01, 02 e 03, a carattere ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica. La disciplina si applica alle nuove installazioni nonché, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame. Gli eventuali minori oneri istruttori saranno applicati ad interventi addizionali, rispetto all'attuale trend, dunque con impatti trascurabili. In ogni caso, la complessità delle procedure per le rinnovabili hanno, in generale, impatti in termini di costi di personale ben maggiori rispetto agli oneri istruttori applicati. Dunque, è atteso un saldo positivo in tal senso per la pubblica amministrazione.

Con le disposizioni previste non si introducono neanche ulteriori o nuovi oneri amministrativi in carico alla pubblica amministrazione rispetto alle attività già previste, pertanto le p.a. vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 1-bis e 1-ter hanno carattere di semplificazione delle procedure abilitative e non hanno impatti sulla finanza pubblica; in particolare, vengono disciplinate le forme di semplificazione documentale e procedurale in base alla potenza dell'impianto fotovoltaico da autorizzare.

Il comma 1-quater prevede altresì che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, per gli impianti il cui iter autorizzativo è stato già avviato si applica la procedura autorizzativa specifica per le aree idonee prevista all'art. 22 del d.lgs. n. 199 del 2021, qualora si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientrano in quelle dichiarate non idonee sulla base della normativa regionale.

Si tratta pertanto di una norma di semplificazione procedimentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 12-bis

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

La norma è volta a prevedere la produzione del biometano permettendo un utilizzo più agevole del digestato prodotto, ferma restando la disciplina in materia di end of waste di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 e la disciplina di cui al DM 25 febbraio 2016. Si tratta di una norma di semplificazione procedimentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 13

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore)

La disposizione di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si prevede che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, procedimento unico di cui al comma 4 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Tale attività



autorizzatoria sarà svolta dalla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Mite, competente in materia, che vi provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13-bis

(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

Il comma 1 introduce forme di semplificazione ed accelerazione in materia di infrastrutture elettriche, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 è volto a estendere la dichiarazione di inizio attività prevista per gli elettrodotti ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto legge n. 239 del 2003 anche alle varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.

Si estende ai casi di interrimento del cavo la disciplina di cui al successivo comma 4-quaterdecies sulle varianti da apportare al progetto definitivo approvato in fase di realizzazione delle opere.

Inoltre, si prevede che la sottoposizione al regime di inizio attività prevista al citato comma 4-sexies si applica anche all'interrimento del cavo.

Infine, si prevedono disposizioni volte alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi per le ricostruzioni di linee elettriche esistenti nonché per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Si tratta pertanto di misure di semplificazione procedurale, prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

La disposizione introduce misure di incentivazione a fronte degli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, da parte di imprese, fino al 30 novembre 2023, di natura supplementare, diretti all'incremento dell'efficienza energetica degli opifici e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive, **anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici**, al fine di diminuire il fabbisogno energetico dell'impresa e conferire loro una maggiore resilienza rispetto all'aumentato costo dell'energia.

A fronte di tali investimenti vengono riconosciute agevolazioni, dirette alle regioni del mezzogiorno, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il riconoscimento di un credito d'imposta nei limiti e alle condizioni del GBER, e dunque non soggetto ad autorizzazione della Commissione UE.

La durata dell'agevolazione è allineata con la vigenza del Reg. n. 651/2014 (31/12/2023). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, è demandata ad un decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15

(Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

La disposizione al comma 1 integra quanto già previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo una disciplina dedicata agli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis estende l'applicazione delle agevolazioni del cd. Super Bonus agli investimenti in sonde geotermiche utilizzate per impianti geotermici e non determina effetti finanziari, dato il tenore chiarificatore dell'intervento rispetto alla legislazione vigente.

Articolo 16

(Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

La norma prevede l'avvio di un meccanismo di mercato per l'acquisto e la vendita di gas naturale di produzione nazionale, gestito dal gruppo GSE, senza alcun impatto sui saldi di finanza pubblica né in termini di maggiori oneri, né di minori entrate. L'attività di compravendita offerta dal gruppo GSE può essere svolta a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto le Società del gruppo sono dotate sia di piattaforme di scambio dell'energia, nello specifico di gas, sia di un'apposita sala mercato nella quale giornalmente si opera la compravendita di energia elettrica (da fonti rinnovabili) per oltre 25 TWh. Si precisa inoltre che le procedure di valutazione ambientale verranno svolte dalla Commissione Tecnica PNR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I prezzi di acquisto e di cessione a lungo termine non hanno effetti sul soggetto pubblico, essendo soggetto passante fra domanda e offerta e, al fine anche di rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo vendere a condizioni peggiorative rispetto a quelle di acquisto. Si ritiene, quindi, che la misura consenta di compensare i costi dell'attività affidata dalla legge. In questo senso, il comma 6 prevede che le garanzie rilasciate a beneficio dei concessionari siano date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali. Anche per tali attività non si ravvisano, dunque, impatti né in termini di maggiori oneri né di minori entrate.

Con riferimento al comma 2, riferito alle aree compatibili nell'ambito del Pitesai, si rappresenta quanto segue.

Il riferimento alle aree compatibili è in linea con la dizione impiegata dal Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Detto Piano è stato adottato ai sensi dell'art. 11-ter del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, "al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse".

Il Piano individua come aree "idonee" le aree che, in base a criteri esclusivamente ambientali, possono essere potenzialmente destinate ad eventuali attività upstream future esclusivamente per il gas; definisce inoltre come aree "compatibili" quelle aree che, in quanto già investite da attività di ricerca e produzione di idrocarburi, possono continuare ad "ospitare" dette attività sulla base di valutazioni che complessivamente riguardano la sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale delle stesse.

In particolare, in terraferma per le attività con impianti già insistenti in aree con vincoli ambientali, il MiTE effettuerà secondo il Piano una specifica analisi costi-benefici (CBA) valutando i fattori



ambientali, sociali ed economici, per definire le condizioni di prosecuzione o meno dell'attività e la eventuale ripermimetrazione dell'area oggetto della concessione non più funzionale alla produzione. Nelle aree ritenute "compatibili", a determinate condizioni, possano quindi proseguire le ricerche di gas e la produzione di idrocarburi in essere.

Pertanto appare più adeguato parlare di aree compatibili, intese secondo l'art. 11-ter comma 8 della L. 12/19 come sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

In ragione del carattere ordinamentale della norma, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16-bis

(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

Il GSE offre, ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) un servizio di ritiro e vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale servizio è operato attraverso un ritiro e successiva immediata vendita sul mercato spot (mercato del giorno prima).

Con la norma in esame, si prevede che il GSE possa operare anche un servizio di ritiro a lungo termine e successiva vendita a lungo termine. Il servizio è opzionale e aggiuntivo al servizio di ritiro dell'energia. Tale previsione è in linea con l'evoluzione dei mercati elettrici e offre ai produttori un'opzione aggiuntiva per la vendita. Inoltre, la vendita a lungo termine elimina i rischi, ma anche le opportunità, di una vendita sui mercati spot.

La regolamentazione della vendita a lungo termine è affidata a decreti del Ministro della Transizione Ecologica, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenendo conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento.

La vendita è effettuata attraverso meccanismi d'asta, con priorità per i clienti finali energivori, con particolare attenzione alle isole Sicilia e Sardegna.

Operando un'offerta a lungo termine di almeno 3 anni, sconnessa dai mercati spot, la vendita consente di offrire prezzi che non risentono dell'alterazione congiunturale registrata negli ultimi mesi.

La norma prevede l'avvio di un meccanismo di mercato per l'acquisto e la vendita di energia elettrica, gestito dal GSE, senza alcun impatto sui saldi di finanza pubblica né in termini di minori oneri che di maggiori entrate.

L'attività di compravendita offerta dal GSE può essere svolta dallo stesso Gse a risorse umane e strumentali vigenti, in quanto il GSE è già dotato di un'apposita sala mercato nella quale giornalmente opera la compravendita di energia elettrica (da fonti rinnovabili) per oltre 25 TWh.

Si precisa che dalla norma non si determinano direttamente ricadute sulla bolletta, tenuto peraltro conto che la disciplina puntuale materia è demandata a successivi decreti attuativi del Ministro della transizione ecologica rispetto ai quali la norma in esame ne indica, in linea generale, i contenuti. In ogni caso, si specifica che eventuali costi delle misure in argomento non saranno a carico del GSE ma ricadranno sulla bolletta, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17

(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

La norma prevede che il fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN, già previsto all'articolo 17 del decreto-legge n. 17 del 2022, venga utilizzato per finanziare uno schema di incentivazione per la produzione di biocarburanti liquidi da utilizzare in purezza aggiuntivo rispetto alle quote d'obbligo stabilite ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge in esame attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali nei SIN, mediante



l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato tramite procedure competitive **per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 3-ter.**

Con i decreti di cui al comma 3-ter verranno stabiliti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis, nonché le modalità di riparto delle risorse; pertanto gli incentivi in argomento verranno determinati mediante i criteri che saranno stabiliti nei citati decreti nel limite della consistenza del fondo fino al 2024 con copertura finanziaria assicurata a valere sulle risorse, in conto capitale, ivi indicate (articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legge n. 111 del 2019), pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica di un fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a 205 milioni di euro per l'anno 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019;

c) quanto ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

Nella tabella di cui sotto si riporta un quadro di sintesi delle risorse allocate nei fondi sopra indicati nell'attuale stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, da riprogrammare attraverso la proposta normativa nel "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN" e allocare presso apposito capitolo di bilancio.

<i>CDR</i>	<i>Azione</i>	<i>CAP</i>	<i>PG</i>	<i>Autorizzazione di spesa</i>	<i>Stanziamiento di CP 2021</i>	<i>Stanziamiento di CP 2022</i>	<i>Stanziamiento di CP 2023</i>	<i>Stanziamiento di CP 2024</i>
13	2	7955	1	DL n. 111/2019, art. 2, comma 1	70.000.000	55.000.000	45.000.000	10.000.000
13	2	7955	2	DL n. 111/2019, art. 2, comma 1, punto 1	60.000.000			
13	2	8417	1	DL n. 111/2019, art. 2, comma 2	20.000.000			

Articolo 18

(Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

La norma modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine includere tra le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche i siti e gli impianti di proprietà delle società del Gruppo FS e **dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.**

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica

Al comma 2-bis si modifica l'articolo 28 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di prevedere che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di



compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli accordi di compravendita di cui al medesimo articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto inserisce tra le funzioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità il parametro del reale costo di approvvigionamento della materia prima.

Articolo 19

(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, in quanto le modifiche apportate all'art. 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), assicurando una più efficace distribuzione delle attività tra i diversi enti coinvolti, nell'ottica di una migliore valorizzazione delle rispettive competenze.

In particolare si prevede la possibilità di affidare la realizzazione degli interventi sugli edifici non in uso al Ministero della Difesa, oltre che ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche all'Agenzia del Demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile.

Inoltre, al fine di rispondere ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti nella Deliberazione del 12 luglio 2021 n. 11/2021/G, la norma prevede, altresì, la possibilità di fare ricorso agli strumenti del MEPA o SDAPA della Consip.

Le attività previste in capo all'Agenzia del Demanio sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19-bis

(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

Il comma 1 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili; la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che in occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Si tratta di attività che, come precisato nella clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, sarà svolta dai soggetti interessati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, si precisa che le attività ivi previste rientrano tra le attribuzioni istituzionali del Mite, che vi provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 19-ter

(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 19-quater

(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici determinerà viepiù un risparmio di costi, quantificabili a consuntivo.

Articolo 20

(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

La norma è di carattere abilitante, avendo natura previsionale. Essa, infatti, configura una mera semplificazione procedimentale -peraltro già prevista a carattere ordinamentale dall'art. 355 del Codice dell'ordinamento militare- riconoscendo al Dicastero la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui propri siti (direttamente o tramite affidamento in concessione) e, in questi termini, non risulta produttiva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico:

- 1) laddove il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., scegliesse di affidare in concessione a terzi i beni del demanio militare (o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero) per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si genererebbero addirittura maggiori entrate a beneficio del bilancio dello Stato;
- 2) nell'ipotesi di utilizzo diretto, di contro, gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti (comunque, a priori, non programmabili e pertanto non quantificabili), sarebbero sostenuti con le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica nell'ambito degli investimenti di cui alla Missione 2 del citato Piano.

Articolo 21

(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

La norma introduce nuovi poteri di indirizzo per il Ministro della Transizione ecologica al fine di incrementare la sicurezza del sistema gas. La norma reca disposizioni principalmente finalizzate a una regolazione ottimizzata degli stoccaggi. Non variando quindi i volumi consumati e oggetto di tassazione, non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter si rappresenta quanto segue.

La legge n. 266 del 1997 ha provveduto, all'art. 9, a rifinanziare il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, avviato con la legge n. 784/1980. Grazie al notevole stanziamento di risorse stabilito da tale norma, (oltre 1000 miliardi di vecchie lire), sono stati avviati interventi di metanizzazione di oltre 600 Comuni del Mezzogiorno, quasi tutti ormai realizzati. Al fine di concludere tali attività, la modifica della norma prevista al comma 1 consentirà la chiusura delle attività di collaudo in termini certi, così da consentire la residua liquidazione delle risorse ancora presenti per tali interventi.

Lo stesso Programma di metanizzazione del Mezzogiorno ha avuto ulteriore slancio con la L. n. 147/2013, legge finanziaria 2014, che ha previsto un ulteriore finanziamento per complessivi 140 milioni di euro, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, per il suo completamento. I Comuni che hanno presentato utilmente istanza di finanziamento, secondo le indicazioni operative fornite della Delibera CIPE n. 5/2015, sono 72 e sono quasi tutti Comuni campani.



Ad oggi si rende necessaria una novella della norma di stanziamento dell'ulteriore finanziamento, in quanto la gestione operativa del Programma a livello centralizzato, con una governance particolarmente complessa come quella delineata tradizionalmente dalla legge n. 784/1980, ha reso difficile il completamento del Programma, ormai nella sua fase conclusiva.

Per tale motivo si ritiene opportuno, mediante quanto disposto al comma 2, trasferire le risorse finanziarie residue sul Programma di cui alla L. n. 147/2013 alle Regioni territorialmente competenti, al fine di semplificare le istruttorie e sbloccare i relativi finanziamenti, assegnando alle stesse sia le competenze in materia di istruttoria tecnica e di erogazione delle risorse finanziarie, in precedenza svolte dal Ministero dello sviluppo economico, sia l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'art 23, comma 4 bis del d.lgs. n. 164/2000.

Il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-ter disciplina l'assegnazione delle risorse previste all'articolo 1, comma 319, della legge n. 147 del 2013, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni, che vengono ora trasferite alle Regioni, queste ultime vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, con facoltà di poter utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo II Politiche industriali

Articolo 22

(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

Commi 1-2. In linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Lo scopo è quello di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili. La definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nonché le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse stanziato, è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** individua la copertura finanziaria.

Articolo 22-bis

(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)

La norma prevede che i diritti di regia da versare annualmente al bilancio dello Stato derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito di investimenti in ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. Per le somme già eventualmente corrisposte, si



prevede l'esclusione dell'applicazione alla fattispecie dell'articolo 2033 del Codice civile in materia di ripetizione dell'indebito.

In particolare, i diritti di regia sono annualmente dovuti allo Stato in misura pari alla quota sul ricavato delle vendite effettive, intervenute nel quindicennio successivo alla data di conclusione dei singoli progetti finanziati. Tale quota è calcolata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 14 settembre 2010, n. 174, del Ministro dello Sviluppo economico, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. La disposizione si applica ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2. Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti già beneficiari dei finanziamenti inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle eventuali somme a tale titolo ancora non versate, sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

La disposizione ha lo scopo di chiarire la disciplina dei diritti di regia e della loro restituzione allo Stato definendo le quote di restituzione da parte delle imprese già beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 e un termine oltre il quale non sono più dovuti versamenti annui. L'introduzione del termine dei quindici anni successivi alla conclusione del progetto rappresenta un limite ragionevole oltre il quale, in assenza di ulteriori investimenti, gli effetti di obsolescenza tecnologica sostanzialmente garantiscono che dalla disposizione proposta non derivi alcuna rinuncia al credito da parte dell'amministrazione concedente.

Inoltre, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, i rientri delle somme precedentemente erogate ai sensi della legge 808/1985 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate e destinate alla concessione di finanziamenti per le medesime finalità. Non essendo a tali norme associati effetti sui saldi di finanza pubblica, l'introduzione del limite ai versamenti annui ai quindici anni previsti dalla norma non comporta effetti negativi.

Articolo 23

(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

Commi 1-2. Si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. La definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nonché le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse stanziare, è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** individua la copertura finanziaria.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

La disposizione non comporta oneri in quanto si limita ad ampliare l'ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con le risorse, già stanziare, del Fondo nuove competenze, che viene così esteso a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale.



Articolo 25

(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell'energia e da un'elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L'elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate nel primo mese del nuovo anno, si riflettono sui prezzi utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche.

Con riferimento allo scenario evolutivo, quello caratterizzato da rischio massimo può prevedere un aumento dei prezzi dei materiali di entità analoga a quello rilevato nell'anno 2021. Nella media dei materiali considerati dal MIMS l'incremento del primo semestre dell'anno 2021 è stato del 20 per cento.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha avviato una nuova rilevazione per il secondo semestre del 2021 e i risultati saranno disponibili a marzo ma, anche osservando le attuali quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali, è verosimile attendersi aumenti di ordini di grandezza comparabili.

Poiché la nuova lista monitorata dal MIMS è riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo.

Negli ultimi mesi, inoltre, è aumentato anche il costo dell'energia, accrescendo la pressione sui costi di produzione nel settore delle costruzioni.

Lo scenario sopra rappresentato determina riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso, sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle finanziate nell'ambito del PNRR.

Per le opere pubbliche in corso l'articolo 1-*septies* del decreto legge n. 73 del 2021, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere agli operatori una compensazione in funzione di tali aumenti eccezionali e ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro (a copertura dei costi relativi al primo semestre del 2021) successivamente rifinanziato per ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante l'articolo 1, commi 398 e 399, della legge n. 234 del 2021 (a copertura dei costi relativi al secondo semestre del 2021).

Alla luce dell'andamento dei prezzi dei materiali da costruzione come sopra illustrato, la presente disposizione prevede, al **comma 1**, l'incremento, per ulteriori 150 milioni di euro, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 7, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il primo semestre 2022 (e non solo per l'anno 2021 come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4.

I **commi da 2 a 8** replicano sostanzialmente, adeguandola sotto il profilo temporale al secondo semestre, la disciplina recata dai commi da 2 a 7 del predetto articolo 1-*septies*.

Nel dettaglio, il **comma 2** prevede che, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

All'uopo, si evidenzia che il citato articolo 29, comma 2, stabilisce che l'Istituto nazionale di statistica individui, entro il 27 aprile 2022 (ovvero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del



decreto – legge n. 4 del 2022), sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In attuazione di tale decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Istituto Nazionale di Statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Il **comma 3** stabilisce che per i materiali da costruzione disciplinati dal comma 2, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

Secondo il vecchio Codice appalti, per i lavori pubblici in linea di principio non si poteva procedere alla revisione dei prezzi (art. 133 comma 2) e non si applicava l'art. 1664 del Codice civile.

In particolare, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso (art. 133 comma 3), che consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell'anno precedente sia superiore al 2%.

In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10% (art.133 comma 4).

L'attuale codice dei contratti pubblici all'art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016, prevede la possibilità che le stazioni appaltanti inseriscano, nei documenti di gara iniziali, clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Il **comma 4** precisa che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Ai sensi del **comma 5**, per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Il **comma 6** precisa che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

I commi 5 e 6 rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** stabilisce le modalità attraverso cui stazione appaltante provvede agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle variazioni di prezzi percentuali rilevati con il decreto previsto dal comma 2. In particolare, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali



ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, il **comma 8** stabilisce che per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, si provvede nel limite delle risorse del fondo per l'adeguamento prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro così come rifinanziato dal comma 1, che costituisce tetto massimo di spesa e secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 8 del medesimo articolo 1-septies ai fini dell'utilizzazione delle risorse del medesimo Fondo per il riconoscimento della c.d. compensazione prezzi relativa al primo e al secondo semestre dall'anno 2021.

Il **comma 9**, in linea con le risorse stanziare nei due semestri dell'anno 2021, quantifica gli oneri 150 milioni di euro per l'anno 2022 e vi provvede ai sensi dell'articolo 42.

Ai fini della quantificazione del fondo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, si è tenuto anche conto del fatto che l'accesso allo stesso rappresenta l'ipotesi residuale, attivabile laddove le risorse indicate dalle previsioni di cui al comma 7 risultino insufficienti, nonché dei valori di contesto sulla domanda di contratti pubblici nell'anno 2020 elaborati da ANAC, dell'andamento dei prezzi dei principali materiali da costruzione come dettagliati in precedenza e del peso che gli stessi hanno sul costo complessivo di costruzione (circa un terzo del costo complessivo dell'opera).

Articolo 25-bis

(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

La disposizione propone di eliminare la misura del credito di investimento sugli investimenti pubblicitari per le tv e radio locali a partire dall'anno 2023 e ciò in particolare con la abrogazione del comma 13 dell'art. 67, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che prevede un finanziamento di tale misura di un importo pari a 15 milioni di euro corrispondente riduzione della quota del Fondo del pluralismo spettante al Ministero dello Sviluppo economico.

La proposta di inserimento del comma 1-quinquies all'art. 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, ha lo scopo di mantenere questa misura per le campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line finanziate con la quota del Fondo del pluralismo spettante alla Presidenza del Consiglio, in precedenza anch'esse regolate con decorrenza anno 2023 dal predetto comma 13.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge 198/2016 è attualmente gestito dal MiSE per sostenere due misure, quella del credito di imposta e quella del sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali destinatarie dei contributi previsti dal DPR 146/2017.

In particolare, le risorse sono state utilizzate dal momento della Istituzione del Fondo del pluralismo (anno 2016) per erogare i contributi ordinari alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Dall'introduzione del bonus fiscale in oggetto (anno 2018), il Fondo è stato utilizzato anche per finanziare l'agevolazione fiscale del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari che, per la



quota di spettanza Mise, aveva come beneficiari indiretti della misura, le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Nello specifico, tale agevolazione è stata introdotta con il decreto-Legge 50/2017, convertito con la legge 96/2017, che ha previsto un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Per espresso dettato normativo (comma 3 dell'art 57-bis del dl 2017 n. 50) per l'anno 2018 è stata prevista la spesa di 62,5 milioni con la copertura derivante dalla corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. La predetta riduzione veniva imputata per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello Sviluppo economico. La medesima disposizione prevedeva che, per gli anni successivi, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta si provvedesse mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo rimandando la determinazione annuale dell'importo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

In attuazione di tale disposizione con il DPCM di riparto 2020 si formalizzò, scelta adottata dalle due Amministrazioni, di destinare per il 2019 complessivamente 27, 5 milioni (15 milioni quota Presidenza e 12,5 quota Mise).

Nel corso degli anni, attraverso interventi normativi di rango primario, sono state effettuate specifiche modifiche al DL 50/2017.

Con le modifiche introdotte dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, per il 2020 è stato previsto un credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 85Mln€ (di cui 50 milioni per il settore della "Stampa" e 35 milioni per il settore "Radio-TV" locali e nazionali) mediante riduzione del fondo di pari importo e contestuale incremento.

In particolare, grazie al rifinanziamento previsto dall'art. 96 del D.L. 14/08/2020, n. 104 art 96, il Fondo per pluralismo veniva incrementato nella misura di 57,5 milioni di euro per l'anno 2020 e per i restanti 27,5 milioni, venivano utilizzate somme in riduzione del Fondo ma senza corrispondente aumento (come per l'anno 2019: 15 milioni quota Presidenza e 12,5 quota mise).

Per gli anni 2021 e 2022 è intervenuto il DL 73 del 25 maggio 2021 con l'art 67 comma 10, che ha modificato il DL 50/2017, prevedendo uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per il finanziamento del credito di imposta nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione veniva incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, pertanto la quota spettante al Ministero dello Sviluppo economico, stanziata in bilancio, veniva integralmente destinata sotto forma di contributi diretti alla emittenza radiotelevisiva locale.

Il medesimo decreto-legge con il comma 13 dell'art 67 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito di imposta si autorizza la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno con corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

La modifica al comma 13 dell'articolo 67 del DL 73/2021 prevede che, dal 2023, scompaia del tutto il finanziamento del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali da destinare al settore radio TV. La misura ha, negli ultimi anni, avuto un notevole riscontro grazie a due fattori eccezionali e non ripetibili: a) la previsione di una disciplina derogatoria, rispetto a quella prevista dall'art 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, che ha reso possibile concedere il credito di imposta tenendo conto del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non solo dunque



del 75% del valore incrementale degli investimenti rispetto all'anno precedente; b) l'ammissione anche degli investimenti sulle radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.

Nel 2023, poiché con la reviviscenza del regime ordinario la misura sarebbe calcolata sul valore incrementale e non sul volume complessivo degli investimenti, tornando così ad essere destinata alle sole tv e radio locali, avrebbe un'efficacia assai più limitata.

La norma in esame consente, viceversa, di realizzare l'effetto immediato di non ridurre le risorse del Fondo del pluralismo destinate ai contributi erogati alle radio e tv locali che sono ammesse al contributo ordinario (secondo le graduatorie approvate dal DPR 146/2017) e dunque secondo quei criteri di meritevolezza e selettività che non erano invece garantiti dalla misura precedente. Ciò anche in considerazione del fatto che l'incremento del Fondo, operato con la legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 974 L. 30/12/2021, n. 234) per l'anno 2022 e per l'anno 2023, è pari a 5 milioni di euro, dunque una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe destinata a finanziare il bonus fiscale del credito di imposta.

Fonte: dati relativi agli stanziamenti per le tv e radio e al credito richiesto da radio/tv :

- anno 2019: stanziamento euro 12.500.000; credito richiesto euro 20.275.762;
- anno 2020 stanziamento euro 35.000.000; credito richiesto 526.189573;
- anno 2021: stanziamento 25.000.000; credito richiesto 326.070.404

Titolo III **Regioni ed enti territoriali** **Articolo 26**

(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome.

Differimento di termini in materia di finanza regionale)

La disposizione incrementa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19. La disposizione comporta oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 2-bis differisce per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. Si tratta di termini per l'adozione di provvedimenti da parte delle regioni che registrano squilibri nella gestione del settore sanitario.

Il comma 2-ter differisce per l'anno 2022, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato di due mesi rispettivamente al 30 settembre e al 30 novembre 2022.

Il comma 2-quater opera un differimento temporale nell'ambito della normativa transitoria sull'inquadramento finanziario delle quote di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche dei superamenti dei limiti di spesa farmaceutica.

Dalle disposizioni di natura ordinamentale non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27 **(Contributi straordinari agli enti locali)**

La disposizione di cui al **comma 1** incrementa di 50 milioni di euro per il 2022, con riferimento al secondo trimestre del 2022, il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.



Il **comma 2** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartendolo, per 200 milioni di euro, in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto tenendo conto delle spese per utenze di energia elettrica e gas risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Il **comma 3** prevede un sostegno finanziario in favore dei comuni in condizioni di predissesto che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni in quanto sciolti per infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. *La disposizione al secondo periodo stabilisce che i comuni in dissesto finanziario o che hanno ricevuto contributi in forza di una serie di norme specificamente elencate sono esclusi da tale contributo.*

Il comma 3-bis specifica che il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

Il **comma 4** prevede che le risorse di cui al comma 3 siano ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

Il comma 4-bis stabilisce che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

Dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 4-bis non derivano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri dei **commi 1, 2 e 3** pari a **322,6** milioni di euro per l'anno 2022 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 28

(Rigenerazione urbana)

La disposizione, al comma 1, prevede oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026, come esplicitati nella prima riga della sottostante tabella:



Descrizione	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Oneri comma 2 - Scorrimento graduatoria	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0
Totale Oneri	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0
Copertura comma 4 - Riduzione stanziamenti art. 1, comma 139, legge n. 145/2018	-	150,0	150,0	-	-	300,0
Copertura comma 4, lettera a) - Riduzione stanziamento art. 1, comma 51, legge n. 160/2019	40,0	-	-	-	-	40,0
Copertura comma 4, lettera b) - Riduzione stanziamento art. 1, comma 44, legge n. 160/2019	-	-	-	285,0	280,0	565,0
Totale coperture previste a legislazione vigente	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 5-bis apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in particolare, agli articoli 3 e 10, in materia di definizione di ristrutturazione edilizia di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In relazione agli oneri concessori previsti dall'articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, si evidenzia che il costante orientamento giurisprudenziale (Cons. di Stato n. 4877/2020, n. 4950/2015, n. 2611/2004) ricollega il pagamento degli oneri di urbanizzazione esclusivamente ai casi nei quali l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (aumento del volume ovvero cambio di destinazione d'uso). Di conseguenza, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale, dal momento che si limita ad integrare le previsioni di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, senza incidere in alcun modo sui presupposti previsti dal sopra menzionato articolo 16, e, pertanto, alla stessa non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica.

Titolo IV

Altre misure urgenti

Articolo 28-bis

(Cooperative edilizie di abitazione)

La disposizione prevede che la cooperativa edilizia di abitazione possa offrire "in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione".

La previsione di estendere tali attività e servizi anche a soggetti terzi lascia invariati i requisiti richiesti dal comma 7 dell'art. 13 della L. 59/92 previsti per le cooperative edilizie di abitazione ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale e permette alle cooperative in argomento di partecipare a bandi riguardanti l'edilizia abitativa in contesti di rigenerazione urbana.



La norma ha carattere definitorio e si limita a rendere a livello legislativo primario cogenti le conclusioni raggiunte in sede amministrativa dal Comitato per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi previsto dall'art 13 sopra citato; pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

La disposizione prevede la riproposizione della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2022. Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti alla proroga ai beni posseduti al 1° gennaio 2022, sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 per i codici tributo 8055 e 8056 rilevando nel 2021 una prima od unica rata per circa 1.628 milioni di euro.

Dato il forte interesse rilevato per la normativa di rideterminazione dei valori nonostante la crisi pandemica e la precedente riapertura dei termini per il 2020, si stima che la nuova riproposizione possa avere una adesione simile, ma ridotta in un'ottica prudenziale al 95% in considerazione della maggiore aliquota, che in ogni caso è vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria.

In base alla rateizzazione utilizzata per il pagamento dell'imposta sostitutiva riferita al 2020 sono state stimate le successive due rate relative alla proposta pari a circa 426 milioni di euro nei successivi due anni per una complessiva imposta sostitutiva di circa 2.480 milioni di euro (con aliquota all'11%) corrispondente a circa 22,5 miliardi di euro di valori rideterminati (96% relativo a partecipazioni e 4% a terreni). Per quanto riguarda gli effetti sulle imposte dirette, si ipotizza che il 50% di tali valori costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, con una perdita di gettito annua pari a circa 293 milioni di euro (22,5 mld X 50% X 26% /10).

Di seguito gli andamenti finanziari che tenuto conto della maggiore aliquota dell'imposta sostitutiva (14%) e dell'abbattimento prudenziale del 5%, determinano un'imposta sostitutiva di ammontare complessivo di circa 2.999,5 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare di valori rideterminati di circa 21,4 miliardi di euro, e una perdita di gettito IIDD su base annua di circa 278,5 milioni di euro (si consideri nel primo anno che le imposte sulle plusvalenze di dicembre saranno finanziariamente regolate a gennaio dell'anno successivo).

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	1.968,5	515,5	515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti IIDD.	-245,4	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-33	0
Totale	1.723,1	237,0	237,0	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-278,5	-33	0

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 29-bis

(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La disposizione apportando modifiche all'articolo 121 del DL 34/2020 prevede che in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Il comma 3 prevede che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate, a partire dal 1° maggio 2022. Dalla disposizione non si ascrivono effetti negativi a carico della finanza pubblica.



Articolo 29-ter

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)

La disposizione prevede la proroga dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'anno 2022, dal 29 aprile al 15 ottobre 2022. La norma, quindi, non impatta sull'ammontare delle spese per le quali è possibile usufruire delle opzioni, ma solo sui termini entro cui trasmettere le relative comunicazioni. Peraltro, il termine del 29 aprile 2022 è già il risultato di una precedente proroga (disposta dal comma 1 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), per la quale non erano stati previsti maggiori oneri. Si ritiene, pertanto, che la norma non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30

(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

La disposizione di cui al **comma 1** autorizza la spesa di 200 milioni di euro, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, finalizzata all'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

Il **comma 2** rinvia per la copertura degli oneri all'articolo 42.

Il **comma 3** prevede che, nello stato di previsione del Ministero della cultura, siano conservati come residui di stanziamento 25 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al sostegno degli operatori del settore delle mostre d'arte a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il particolare, la conservazione si riferisce alle somme di quota parte del fondo emergenza Covid di cui all'articolo 183, comma 2, del DL n. 34 del 2020 destinate dai DM 28 giugno 2021 e 4 agosto 2021 agli operatori del settore museale. *Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.*

Il comma 3-bis dispone che il Commissario ad acta per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 può avvalersi delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Il comma 3-ter autorizza, nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano. La norma non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti sono poste a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Articolo 31

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari)

La disposizione rifinanzia il fondo di cui all'articolo 22 bis del D.L. 17/03/2020, n. 18, le cui disponibilità finanziarie, ai sensi dell'articolo 265, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.



Le dotazioni del fondo potranno essere incrementate *mediante erogazioni* da parte di soggetti o Enti privati.

La disposizione chiarisce altresì che i benefici sono destinati ai coniugi e ai figli o, in mancanza, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari e che consistono in elargizioni in denaro.

La disposizione precisa altresì che i provvedimenti attuativi sono disposti dall'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della Salute e che, nell'attuazione, ci si potrà avvalere di una assistenza tecnica assicurata da società in house.

Il rifinanziamento determina nuovi oneri a carico dello Stato per 15 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo. 32

(Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

La disposizione di cui al comma 1 intende prorogare il funzionamento della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà che, diversamente, dovrebbe essere dismessa e di consentire contestualmente l'avvio della REMS in provincia di La Spezia al fine di disporre di un numero superiore di posti letto. Allo scopo vincola una quota di 2,6 milioni di euro annui per il periodo 2022-2024 a valere sulla componente del finanziamento sanitario corrente destinata agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Il comma 2 consente, dal 2025, di incrementare il limite di spesa corrente per il funzionamento delle REMS, fissato nel 2011 in via permanente nel valore di 55 milioni di euro annui e incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2021, allo scopo di tenere conto di fabbisogni finanziari emergenti (anche legati alla normale evoluzione dei costi dei fattori produttivi) e comunque in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento sanitario corrente standard. Il maggiore fabbisogno è individuato in sede di riparto del fabbisogno sanitario ed è finanziato a valere sulle risorse destinate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Alle predette disposizioni, dunque, si provvede nell'ambito del finanziamento sanitario corrente definito a legislazione vigente.

Articolo 33

(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a risolvere i dubbi interpretativi determinatisi per effetto del reclutamento a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo assunti nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che al momento dell'assunzione in servizio stiano ancora espletando la formazione teorico-pratica disciplinata dall'articolo 73 del decreto-legge 69/2013, la formazione teorico-pratica disciplinata dall'articolo 73 del decreto-legge 69/2013, nel senso di chiarire che il periodo di tirocinio svolto, con il periodo svolto come dipendente pubblico a contratto a termine con qualifica di funzionario F 1, Area III, addetto all'ufficio per il processo, contribuiscono entrambi al conseguimento del periodo di 18 mesi di tirocinio, necessario per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. La norma in esame, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quanto al comma 2, dal punto di vista finanziario la modifica apportata all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'inserimento del comma 2-bis, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa sia la natura ordinamentale sia la finalità dell'intervento, che muove dalla necessità di dirimere dubbi interpretativi in merito alla compatibilità dell'esercizio dell'attività professionale forense con il rapporto di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione pubblica in qualità di addetti all'Ufficio per il processo (comma 1, lettera a).



Inoltre, non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica la disposizione che prevede che il praticante avvocato, ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

L'intervento sull'articolo 14 del citato D.L. 80/2021, ha natura ordinamentale ed è finalizzato a consentire il superamento di ostacoli normativi e in tal modo permettere l'ulteriore scorrimento di graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti e la copertura delle sedi rimaste ancora vacanti, in linea con quanto previsto dal piano assunzionale relativo alla linea di progetto Capitale Umano Giustizia inserito ne PNRR e agli obiettivi di efficienza della giustizia (comma 1, lettera b, punto 1).

La disposizione di cui al comma 2, lettera b, punto 2, infine, non presenta profili di onerosità, stante la natura ordinamentale e pertanto, si pone in armonia con l'intento di reclutamento e successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento.

Articolo 34

(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPP»)»

La proposta normativa in esame è tesa ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, da una parte al fine di colmare alcune lacune normative, dall'altra al fine di dirimere dubbi interpretativi su eventuali tematiche giuridiche o contabili.

In particolare, vengono apportate modifiche agli articoli 5,6,7,9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo citato e alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, di cui si illustrano le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Si segnala l'intervento al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo citato, inserendo un nuovo periodo, con il quale si prevede espressamente che la dichiarazione di disponibilità per la designazione all'incarico di procuratore delegato europeo addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi la Corte di Cassazione, possa essere presentata unicamente dai magistrati che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità - in maniera speculare a quanto avviene nell'ordinamento interno nazionale per i procedimenti penali di competenza della procura nazionale - e che non abbiano compiuto il sessantaquattresimo anno di età al momento della presentazione di tale dichiarazione, innalzando il limite di età fissato in via ordinaria a cinquantanove anni per poter effettuare una selezione su una rosa più di candidati (comma 1, lettera a).

L'intento della modifica è quello di riservare ai magistrati già titolari delle funzioni di legittimità la designazione all'incarico di PED presso la Procura generale della Corte di Cassazione.

Anche le successive modifiche al comma 4, sono tese a specificare che la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 3, secondo periodo di cui si è detto sopra, è intesa in riferimento alla Procura generale presso la Corte di cassazione, al comma 5 relativamente alla valutazione da parte del CSM delle dichiarazioni di disponibilità pervenute in relazione a ciascuna delle sedi indicate nel citato comma 4 e in relazione al tramutamento di funzioni dove l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità e trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativamente a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10 fatta eccezione per i caso indicato al comma 3, secondo periodo di nuovo inserimento, al comma 6 in merito alla designazione da parte del CSM con delibera motivata dei magistrati idonei - per ciascuna delle sedi indicate all'articolo 10 e nel caso del comma 3, secondo periodo, per la Procura generale presso la Corte di Cassazione - corrispondente al numero indicato dal procuratore capo europeo sulla base dei risultati e delle indicazioni date dall'accordo con il Ministro della giustizia (comma 1, lettera a).



La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica all'articolo 6, al comma 1 del citato decreto legislativo, interviene in tema di provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, aggiungendo il periodo secondo il quale il CSM provvede alla destinazione alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, restando fermo quanto già previsto all'articolo 5, comma 5. La modifica al comma 2 è tesa a integrare la disposizione attualmente vigente in materia di provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale dovrà adottare nella fase successiva alla nomina dei procuratori delegati europei, prevedendo che l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nazionale possa esercitarsi anche presso la Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione e non solo presso la Procura della Repubblica di assegnazione alle sedi indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 9/2021. L'intervento sul comma 3 prevede infine, che il diritto del magistrato alla riassegnazione a domanda alla sede di provenienza - alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato - non comporta in nessun caso il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, qualora svolte in precedenza.

Stante la natura ordinamentale delle disposizioni, si assicura che le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, dal momento che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere espletati mediante il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione della giustizia (comma 1, lettera b).

S'interviene, inoltre, sul comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, al fine di dirimere dubbi interpretativi in relazione alla questione previdenziale relativa al rimborso della quota contributiva a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato. Al riguardo posto che secondo quanto disciplinato dall'articolo 7, i contributi previdenziali secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente da calcolarsi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea restano integralmente a carico del Ministero della giustizia, la norma in esame è diretta ad intervenire sulla parte relativa al rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti, precisando che non potrà esserne chiesto il rimborso nei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea, secondo quanto comunicato dalla Direzione generale del bilancio e contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, competente per la trasmissione ad EPPO di tutti i dati retributivi e contributivi relativi al medesimo magistrato. Tale modifica si rende necessaria al fine di rispettare la cd. "parità retributiva" stabilita dallo stesso articolo 7, per la quale la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato - corrisposta da EPPO - non potrà essere mai inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale.

Sotto l'aspetto contributivo, infatti, si assicura che non si rilevano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi quindi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio. La neutralità finanziaria viene, altresì, garantita relativamente al rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, mediante l'esclusione dei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea (comma 1, lettera c).

All'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 9/2021 viene specificato che i procuratori delegati europei addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi la Corte di Cassazione esercitano le funzioni circoscritte alle sole udienze penali secondo quanto disciplinato dall'articolo 76, comma 1, lettera a) e comma 2 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 1, lettera d).



La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica al comma 3 dell'articolo 10, stabilisce che, analogamente a quanto previsto per l'individuazione delle sedi dei procuratori europei delegati da parte dei dirigenti delle procure della Repubblica e all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della sede in termini di dotazione delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione provvede per i procuratori europei delegati incaricati in via esclusiva della trattazione dei giudizi presso la stessa Corte.

Si tratta di una modifica di natura organizzativa che tende a uniformare procedure per un funzionamento efficiente della sede di lavoro dei procuratori europei delegati tanto presso le procure della Repubblica quanto presso quelle della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Agli adempimenti connessi alle dotazioni di personale, locali e beni strumentali si provvede mediante il ricorso alle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione della giustizia, assicurando la neutralità finanziaria dell'intervento (comma 1, lettera e).

Gli interventi operati sugli articoli 12 e 13 del regolamento si riferiscono ai provvedimenti anche disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati, per motivi connessi o non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento.

Nel caso dell'articolo 12, comma 1 si prevede che, prima di procedere ad attivare un procedimento nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato che comporti cessazione dal servizio, trasferimento d'ufficio e adozione in via cautelare di provvedimenti disciplinari per motivi non connessi con le responsabilità derivanti dal regolamento, è data comunicazione al procuratore capo europeo.

Invece l'articolo 13, comma 2 prescrive che è il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in ogni caso ad acquisire il consenso del procuratore capo europeo, consenso necessario per iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, prevedendo inoltre, che al procuratore generale della Corte di Cassazione sia comunicato da parte del Ministro della giustizia l'intenzione di promuovere l'azione disciplinare prima dell'avvio delle indagini di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Le norme in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1 lettere f) e g).

In generale, si assicura che dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico, stante la natura ordinamentale delle norme, nonché l'adozione di misure organizzative al fine di consentire il funzionamento delle sedi dei procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla corte di Cassazione.

In ultimo, la modifica apportata alla lettera E. della tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, prevede di includere tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli «destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione», in modo da integrare la modifica già intervenuta ad opera dell'articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2021, n. 178 (Legge di bilancio), che prevedeva di aumentare di 82 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria impegnato in ragione delle competenze relative alla Procura europea.

Si segnala l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale della norma (comma 2).

Articolo 35

(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

Per il completo raggiungimento dei Milestone e Target relativi alla missione M1C1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, del Ministero



dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di attività che il Dipartimento della funzione pubblica in parte ha già avviato e sta svolgendo in stretta sinergia con alcuni dei soggetti pubblici che dispongono dei dati in questione (INPS e SOGEL), per l'avvio della campagna di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni denominata "PA 110 e lode". L'intervento normativo colloca queste modalità convenzionali di collaborazione, indispensabili per il completamento del fascicolo digitale del dipendente, in una cornice normativa (e poi con il DM, regolamentare) nella necessaria cornice sistematica. Va inoltre evidenziato che l'attuazione della norma comporta, pressoché esclusivamente, la definizione di modalità di comunicazione digitale dei dati tra amministrazioni e non prevede in alcun modo che il personale del Dipartimento della funzione pubblica sia preposto ad attività ulteriori, rispetto a quelle già svolte, dovendosi escludere qualsiasi attività di raccolta dati o di archiviazione delle informazioni acquisite.

Articolo 35-bis

(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

La norma prevede che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente: a) la tipologia di intervento; b) la tempistica; c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento; d) il livello progettuale richiesto; e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

La disposizione non determina oneri in quanto le comunicazioni in oggetto attengono allo svolgimento di compiti istituzionali connessi all'attuazione del PNRR.

Articolo 36

(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La disciplina proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma a carattere ordinamentale, volta a razionalizzare i procedimenti di verifica della completezza della documentazione prodotta dal proponente nell'ambito delle istanze di valutazione ambientale di competenza statale, che verranno posti in essere dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui al comma 2 del predetto articolo 8, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'intero funzionamento delle due Commissioni (art. 8, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006) è per legge a carico dei privati proponenti i progetti da esse valutati, che versano somme - a titolo di "diritti di istruttoria" (articoli 23, comma 1, lett. f), e 33) - in misura variabile, proporzionata al valore dell'intervento cui si riferisce ciascun progetto. Queste somme sono vincolate, ex lege, al finanziamento del funzionamento delle due Commissioni.



L'attività svolta dalle due Commissioni non è dunque una funzione pubblica svolta ad iniziativa della PA e finanziata dalla fiscalità generale. È, all'opposto, un servizio pubblico, erogato a domanda del privato (che presenta l'apposita istanza), e versa una tariffa di importo variabile (a seconda, come detto, del valore dell'intervento).

È dunque un'attività interamente finanziata dall'esterno, e non a carico della finanza pubblica.

Peraltro, le somme versate dai privati a titolo di onere istruttorio sono corrisposte, a titolo tariffario ("diritti di istruttoria"), non semplicemente per avere il servizio richiesto, ma per averlo nei tempi previsti. E ciò è tanto vero che, se il servizio viene sì erogato ma in tempi più lunghi di quanto previsto dalla legge, il 50% dei diritti di istruttoria versati dal privato, gli va - per legge (art. 25, comma 2-ter, Dlgs n. 152/2006) - "rimborsato".

Il comma 01, lettera c), sostituendo il comma 2-octies dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istituisce una struttura di livello non dirigenziale di supporto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, che cessa al rinnovo della Commissione, composta di 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri assegnate in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del predetto articolo 8, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, l'impiego delle 4 unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri presso il Ministero della transizione ecologica non comporta pregiudizio per l'assolvimento dei compiti devoluti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le attribuzioni della predetta Commissione tecnica sono, infatti, in linea con i compiti istituzionali dell'Arma dei carabinieri.

Le 4 unità saranno individuate tra il personale dei ruoli ufficiali e ispettori di cui agli articoli 846 e 848 del COM in servizio presso i reparti dipendenti dal Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

I costi associati alle quattro unità di personale dell'Arma dei Carabinieri sono pari a:

- 58.781,93 € lordi annui riferiti al trattamento economico fisso per ciascun ufficiale (calcolato rispetto alla retribuzione di un Capitano);
- 55.171,77 € lordi annui riferiti al trattamento economico fisso per ciascun ispettore (calcolato rispetto alla retribuzione di un Maresciallo Capo);
- 5.620,52 € lordi annui per ciascun militare consistente nel trattamento medio accessorio che è stato calcolato dividendo la somma dei fondi dell'anno 2020 relativi allo straordinario e all'efficienza dei servizi istituzionali per il valore medio dei presenti nello stesso anno [(forza effettiva al 1.1.2020 + forza effettiva al 31.12.2020) /2]. Più in particolare, l'importo è dato dalla somma dei compensi medi per il lavoro straordinario (pari a 3.455,20€) e efficienza dei servizi istituzionali (pari a 2.165,32€).

Ne consegue che il costo annuo complessivo ammonta a 250.389,48 € (117.563,86 € pari al TE dei due ufficiali + 110.343,54 € pari al TE dei due ispettori + 22.482,08 € pari al TEA dei 4 militari).

Al riguardo, si evidenzia che tale importo è già previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La modifica di cui comma 1, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto si precisa che l'attività istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale viene svolta dall'autorità competente, come peraltro previsto all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo previgente al decreto-legge n. 17 del 2021.

Il comma 1-bis, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, in quanto precisa che le attività conseguenti alla consultazione pubblica ovvero alle controdeduzioni dei proponenti per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono svolte dalla Commissione VIA VAS ovvero dalla Commissione PNRR PNIEC, che già oggi adempie a tali compiti istruttori.



Il comma 1-ter disciplina l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, precisando le modalità di ricorso alla procedura di scooping di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali)

Il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

La lettera a) si limita a chiarire in modo espresso le modalità di gestione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 447, della legge di bilancio 2022: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2095 dello stato di previsione del predetto dicastero) per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio viene espressamente e interamente destinato alla diretta erogazione di un contributo a Roma Capitale. Trattandosi di una modifica relativa alla sola modalità di gestione dello stanziamento rimangono inalterati l'ammontare e le finalità dello stesso.

La lettera b) prevede alcuni chiarimenti sulle modalità di gestione del contributo statale di cui trattasi. Si prevede in primo luogo che Roma Capitale e le società dalla stessa controllati, possano fare ricorso alle modalità semplificate di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici occorrenti, conformemente al modello previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 32/2019. La disposizione ha natura ordinamentale, riguardando le sole modalità di stipula ed esecuzione dei contratti pubblici, ferme restando le norme inderogabili dell'ordinamento europeo e le altre disposizioni espressamente salvaguardate.

Si prevede inoltre la costituzione di un comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura, al quale sono autorizzati a partecipare, per lo Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato sono espressamente posti in capo a Roma Capitale, anche in considerazione del fatto che la lettera a) destina a un contributo al predetto ente locale dell'intero stanziamento di cui all'articolo 1, comma 447, della legge di bilancio 2022. La disposizione non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La medesima lettera b), infine, consente a Roma Capitale e alle società dalla stessa controllati, nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 447, della legge di bilancio 2022, di avvalersi fino a 30 contratti di consulenza e di collaborazione, nonché di fare ricorso fino a 30 contratti di lavoro flessibile, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede nuovi oneri per euro 2 milioni per l'anno 2022, in virtù dello stanziamento previsto dalla lettera a) dello stesso comma. Lo stanziamento, da iscriverne nel capitolo 2318 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, costituisce un limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente- accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tenuto conto che il regime del Commissariato generale di sezione per Expo Osaka 2025 è fissato dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018, cui rinvia l'articolo 1, comma 382, della legge n. 234/2021, si fornisce a seguire un dettaglio delle spese previste per l'anno 2022:

- compenso del Commissario generale di sezione: **euro 276.760** (il trattamento economico del Commissario generale di sezione è fissato conformemente alla lettera b) della disposizione in esame nel limite massimo di euro 240.000 in ragione d'anno, cui sono da aggiungere 92.112 euro di oneri riflessi. Considerato che la nomina per il 2022 potrà essere operativa non prima del mese di marzo, si prevede per l'anno 2022 che un onere massimo per questa voce sia pari a 10/12 di quello previsto per l'intero anno);



- compensi accessori del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, inclusi commissario generale aggiunto e direttore amministrativo: in base all'articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, non sono ascrivibili oneri per l'anno 2022 a tale titolo, in quanto il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza;
- personale reclutato tramite forme contrattuali flessibili: **euro 660.000** (per il 2022 si prevede l'esigenza di acquisire non più del 50% di ore/persona rispetto a quelle previste in un anno di piena attività, per un onere pari al 50% di quello, pari a 1.320.000 annui, previsto per l'integrale utilizzo dei 17 anni/persona stabiliti come limite massimo dall'articolo 1, comma 587, della legge n. 145/2018);
- per l'anno 2022 non sono previste "assegnazioni brevi" ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 170 del DPR n. 18/1967, non dovendosi disporre di permanenze all'estero del personale del Commissariato per più di due mesi;
- è prevista l'effettuazione di missioni in Giappone, per un onere complessivo per l'anno 2022 di **euro 113.700**. Il costo unitario per ciascuna persona è pari a euro 7.580 (4.000 euro per volo AR business class, 2.100 euro per 7 pernottamenti, 1.280 euro per complessivi 16 pasti, 200 euro per due viaggi di trasferimento da e per aeroporto). Sono considerati 3 partecipanti per missione, per un totale indicativo di 5 missioni nel corso dell'intero anno, per un totale di 113.700 euro;
- spese generali di funzionamento del commissariato (a forfait): **100.000 euro**;
- studi di fattibilità e altri studi tecnici preliminari (a forfait): **750.000 euro**;
- imprevisti: **99.540 euro**.

La lettera b) e il primo periodo della lettera c) del comma 2 incrementano il limite del compenso del Commissario generale di sezione da 276.760 euro annui (lordo amministrazione: 200.000 euro lordi cui si aggiungono 76.760 euro di oneri riflessi) a 332.112 euro lordi annui (lordo amministrazione: 240.000 euro lordi cui si aggiungono 92.112 euro di oneri riflessi), limite generale attualmente previsto per i trattamenti economici a carico della finanza pubblica dall'articolo 13, comma 1, del DL n. 66/2014. L'incremento è quindi pari a euro 55.352 annui (lordo amministrazione). Per l'anno 2022, si provvede mediante lo stanziamento aggiuntivo di cui alla lettera a), come sopra illustrato. Per gli anni successivi (dal 2023 al 2026) si provvede, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2022, fermo restando il carattere di tetto di spesa della predetta autorizzazione di spesa.

Il secondo periodo della lettera c) del comma 2 è una disposizione di natura ordinamentale, attinente allo svolgimento delle procedure per la stipulazione dei contratti pubblici da parte del Commissariato generale di sezione, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Si tratta infatti di oneri derivanti dalle obbligazioni internazionali relative alla partecipazione italiana al Bureau international des expositions, istituito con Convenzione internazionale del 1928, da ultimo modificata nel 1972 (legge n. 314/1978). Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38

(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

La disposizione prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento nell'anno 2022 di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato e la contestuale



riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1-bis si prevede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo fino al 31 dicembre 2022 degli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

La misura configura una rinuncia a maggior gettito in considerazione del fatto che essa prevede una esenzione su atti a fronte dei quali le previsioni di Bilancio non scontano effetti visto il carattere straordinario degli stessi.

Articolo 39

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

La disposizione rifinanzia per 200 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006. Tale rifinanziamento comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 200 milioni di euro nell'anno 2022; trattandosi di un fondo rotativo, non ci sono effetti sull'indebitamento netto.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale ha disposto il rifinanziamento, per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, del fondo di rotazione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il predetto fondo di rotazione presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ad ogni buon conto, si ricorda che le risorse stanziare dal comma 7-sexies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, rappresentano parte delle risorse già destinate ad effettuare apporti al Patrimonio Rilancio, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ciò è coerente con la destinazione originaria di tali risorse, stanziare, tramite il Patrimonio Rilancio, per il sostegno e il rilancio del sistema economico-produttivo italiano.

Articolo 40

(Sorveglianza radiometrica)

L'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, nel proseguo decreto legislativo, stabilisce gli obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, importano, raccolgono, depositano o esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta o che importano prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo.

Il vigente disposto dell'articolo 72 demanda la definizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica ed altri aspetti di carattere attuativo all'adozione di un decreto interministeriale (cfr. art. 72, comma 3), con la previsione di una disciplina transitoria e di una disciplina suppletiva, definita nell'attuale allegato XIX al decreto legislativo (cfr. art. 72, comma 4). La presente disposizione modifica tale modello procedimentale, introducendo le suddette disposizioni di carattere esecutivo ed operativo, originariamente rimesse all'adozione del decreto interministeriale, mediante la modifica dell'allegato XIX al decreto legislativo ed apporta le conseguenti modifiche al testo dell'articolo 72, anche con riferimento all'entrata in vigore della novella ed all'adozione di eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano necessari, individuandone modalità e criteri.

La disposizione, pertanto, è finalizzata, da un lato, ad operare una semplificazione procedimentale, che appare coerente con il contenuto delle disposizioni e con le esigenze di celere entrata in vigore della normativa attuativa in questione, e, dall'altro lato, mira a definire una disciplina sostanziale aderente agli obblighi derivanti dalla disciplina europea di riferimento, mantenendo l'impianto stabilito dal vigente articolo 72 del decreto legislativo, che viene parzialmente rivisto, unitamente alle previsioni dell'allegato XIX, anche per permettere un avvio rapido, efficace e sostenibile del nuovo



sistema di controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute di cittadini e lavoratori, dell'ambiente, nonché del sistema produttivo e logistico nazionale.

Più nello specifico, per quanto riguarda il comma 1, la lettera b), nel sostituire il vigente comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo, demanda all'allegato XIX, in luogo del decreto interministeriale, la definizione della disciplina attuativa ed operativa riguardante: le modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica, ivi incluse le condizioni per la sorveglianza radiometrica sui prodotti finiti in metallo, nonché l'identificazione dell'elenco di prodotti metallici semilavorati e, nei casi previsti, finiti oggetto di sorveglianza e dei grandi centri di importazione e dei nodi di transito in cui la medesima trova applicazione per tali prodotti; i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica; le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Inoltre, si prevede (comma 3-*bis*) il termine di entrata in vigore delle disposizioni dell'Allegato XIX, individuato, tenendo conto delle tempistiche necessarie per gli adempimenti autorizzatori derivanti dalla normativa europea, prevedendo che, nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente, nonché l'articolo 10 dell'allegato XIX, conforme all'articolo 7 della vigente versione del medesimo.

La lettera a) del comma 1, adegua il dettato del comma 1 dell'articolo 72, relativo all'applicazione soggettiva ed oggettiva degli obblighi radiometrici, alle modifiche introdotte dalla lettera b), prevedendo i necessari rinvii al comma 3 e, quindi, all'allegato XIX ivi richiamato.

La lettera c) del comma 1, nel sostituire il vigente comma 4 dell'articolo 72, definisce le modalità di adeguamento, modifica ed aggiornamento tecnico dell'allegato XIX, stabilendone altresì ambito di operatività, finalità, parametri e presupposti, principalmente legati ad eventuali mutamenti delle condizioni di rischio o di fatto che rendano opportune semplificazioni o comunque revisioni della disciplina attuativa in questione.

Le modifiche operate all'articolo 72, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, incidono su norme di natura ordinamentale (vedasi relazione tecnica al vigente articolo 72) e presentano la medesima natura pertanto, come tali, non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

Il comma 2 sostituisce l'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 con l'allegato A al decreto-legge, introducendo la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo, come modificato dalla disposizione in esame.

Segnatamente, il nuovo allegato XIX, recante "Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell'articolo 72, comma 3", si compone di 10 articoli e di tre allegati: Allegato I, recante il "Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo", l'Allegato II, recante l'elenco dei prodotti finiti in metallo e semilavorati in metallo oggetto di sorveglianza radiometrica e l'Allegato 3, recante l'elenco dei "Grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito".

L'articolo 1 dell'allegato, cui si riferisce la successiva numerazione salva indicazione contraria, reca l'elenco delle definizioni rilevanti.

L'articolo 2 elenca le finalità e l'oggetto, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo.

L'articolo 3 individua l'ambito soggettivo di applicazione ed elenca i soggetti ai quali il medesimo si applica, prevedendo altresì le condizioni di applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo.

L'articolo 4 individua l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero i materiali e prodotti in metallo oggetto di sorveglianza radiometrica, con rinvio ai relativi allegati ed alle disposizioni contenute nel medesimo allegato regolanti le modalità di espletamento della sorveglianza radiometrica per ciascuna delle tipologie ivi individuate.



L'articolo 5 reca i criteri per la sorveglianza radiometrica sia per i prodotti semilavorati e finiti in metallo sia per i carichi di rottami e altri materiali metallici di risulta.

L'articolo 6 individua le modalità applicative della sorveglianza radiometrica.

L'articolo 7 prescrive i contenuti informativi che devono essere presenti nelle attestazioni di sorveglianza radiometrica, secondo il modello previsto nell'allegato 1.

L'articolo 8 riguarda il personale addetto alle misure radiometriche.

L'articolo 9 reca i contenuti dell'informazione e della formazione che l'esperto di radioprotezione, almeno di II grado, deve fornire al personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei materiali oggetto del decreto.

L'articolo 10 prescrive le condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati completamente in metallo o prodotti completamente in metallo provenienti da Paesi terzi.

Le disposizioni in questione hanno natura ordinamentale e non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

Articolo 41

(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)

La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2022 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 41-bis

(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

L'emendamento prevede alcune misure straordinarie in materia di personale per la ricostruzione post sisma avvenuto nel 2018 in provincia di Campobasso.

L'emendamento inserisce dunque un articolo aggiuntivo che interviene all'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il nuovo comma 4-ter, per consentire al commissario straordinario di avvalersi di un'apposita struttura interna alla regione composta dal personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Tale previsione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8 del dl 32/2019.

Infine, con il nuovo comma 4-quater si stabilisce che al personale non dirigenziale della struttura interna alla regione, entro il limite di 4 unità, possa essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Tale disposizione non appare comportare effetti finanziari, dal momento che ha carattere meramente autorizzativo e ordinamentale e agisce comunque, secondo la normativa vigente, nell'ambito delle risorse a disposizione delle amministrazioni.

Il secondo periodo del comma 4-quater riconosce ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego. Tale riconoscimento avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'amministrazione.



Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie
Articolo 42
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La norma differisce per il solo anno d'imposta 2021 l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3% annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'12% nell'anno di imposta 2020, per un valore di circa 6,7 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2021, la percentuale di deducibilità del basket registrando un recupero di gettito di competenza 2021 di circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 260 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

Cassa	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	877,9	-384,1	-219,5	-219,5	-219,5	164,6	0	0
IRAP	162,3	-75,1	-40,6	-40,6	-40,6	34,5	0	0
Totale	1.040,2	-459,1	-260,0	-260,0	-260,0	199,1	0	0

milioni di euro

Con riferimento al comma 1-bis La disposizione interviene in materia di differimento della deducibilità ai fini IRES e IRAP delle quote di DTA iscritte a fronte delle svalutazioni e rettifiche di valore su crediti. L'articolo 42 del DL 17/2022 ha già disposto il differimento della quota pari al 12% del 2021 con la deducibilità in 4 quote pari rispettivamente al 3% dal 2022 al 2025. La modifica prevede che venga sospesa, in luogo della quota deducibile nel 2021, parte della quota riferibile al 2022 (resterebbe deducibile solo il 3% rispetto al 15% vigente), facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (12%) sarà possibile in 4 esercizi (3% per anno) dal 2023 al 2026, invece che nell'arco del periodo dal 2022 al 2025. Inoltre, si stabilisce che la deducibilità in 4 anni (dal 2023 al 2026) operi solo in sede di saldo e non in sede di acconto. Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia e degli importi indicati nella valutazione dell'articolo 42 del DL 17/2022, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia e degli importi indicati nella valutazione dell'articolo 42 del DL 17/2022, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	877,9	0	- 219,5	- 219,5	- 219,5	- 219,5	0	0
IRAP	162,3	0	-40,6	-40,6	-40,6	-40,6	0	0
Totale	1.040,2	0	- 260,0	- 260,0	- 260,0	- 260,0	0	0

milioni di euro



La disposizione prevede, inoltre, che venga anticipato al 2022, con rilevanza per il solo saldo 2022 versato nel 2023, 5,30 punti percentuali della deduzione prevista nel 2026. Quest'ultimo intervento determina i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	0	-384,1	0	0	0	384,1	0
IRAP	0	-75,1	0	0	0	75,1	0
Totale	0	-459,1	0	0	0	459,1	0

milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta il seguente profilo finanziario che replica perfettamente il profilo finanziario dell'articolo 42 del DL 17/2022, senza determinare effetti differenziali:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	877,9	-384,1	-219,5	-219,5	-219,5	164,6	0
IRAP	162,3	-75,1	-40,6	-40,6	-40,6	34,5	0
Totale	1.040,2	-459,1	-260,0	-260,0	-260,0	199,1	0

milioni di euro

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.749,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.774,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto.

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate *e delle minori spese* derivanti dal comma 1 del presente articolo.

Comma 3. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.



Articolo 42-bis
(Disposizioni finali)


La norma si limita a prevedere che nelle bollette dell'energia elettrica e del gas emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate da interventi di riduzione degli oneri generali di sistema e dal bonus sociale siano riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento" e "Bonus sociale". Si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 42-ter
(Clausola di salvaguardia)

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

19/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali e per il contrasto alle frodi in materia edilizia

(In milioni di euro)													
Emen.to	Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Titolo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili										
			Capo I - Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale										
	1	1	Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	e	t				-1.800,0			-1.800,0	
	1	1	Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	1.800,0							
	1	2	Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022	e	t				-1.200,0			-1.200,0	
	1	2	Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	1.200,0							
	2	1	Applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nel secondo trimestre del 2022 a causa di congiunture internazionali.	e	t	-591,8			-591,8			-591,8	
	2	3	Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, al fine di contenere, per il secondo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale	e	t				-250,0			-250,0	
	2	3	Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, al fine di contenere, per il secondo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	250,0							
	3		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel secondo trimestre 2022	e	t				-400,0			-400,0	
	3		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel secondo trimestre 2022-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	400,0							
	4		Credito di imposta 20% a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia	s	c	700,0			700,0			700,0	
	5		Credito di imposta a favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a parziale compensazione degli extra costi derivanti dall'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas	s	k	522,2			522,2			522,2	
	6	1	Incremento risorse Comitato centale albo autotrasportatori, di cui all'art. 2, comma 3, del DL 451/1998	s	c	20,0			20,0			20,0	
	6	2	Incremento della deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	e	t	-5,0			-5,0			-5,0	
	6	3	Credito d'imposta in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto per l'acquisto della componente ADBLUE necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti	s	c	29,6			29,6			29,6	
	6	5	Credito d'imposta in favore delle imprese del settore dell'autotrasporto per l'acquisto di metano liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi	s	c	25,0			25,0			25,0	
	7		Incremento Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017 per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine	s	c	40,0			40,0			40,0	



Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali e per il contrasto alle frodi in materia edilizia

(in milioni di euro)														
Emen.to	Articolo	Comma	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Capo II - Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica														
	14	1	Credito d'imposta, fino al 31 dicembre 2023, a favore di imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	s	k	145,0	145,0		145,0	145,0		145,0	145,0	
	14	4	Riduzione Fondo sviluppo e coesione, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020	s	k	-145,0	-145,0		-145,0	-145,0		-145,0	-145,0	
	17		Istituzione di un Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nel SIN	s	k	205,0	45,0	10,0	205,0	45,0	10,0	205,0	45,0	10,0
	17		Utilizzo delle risorse disponibili ai sensi dell'art.2, comma 1, del DL. 111/2019 Fondo " Programma sperimentale buono mobilità" versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	130,0								
	17		Minori spese derivanti dall'art.2, comma 1, del DL. 111/2019 Fondo " Programma sperimentale buono mobilità" versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k				-130,0			-130,0		
	17		Utilizzo delle risorse disponibili ai sensi dell'art.2, comma 2, del DL. 111/2019 Progetti per la creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	20,0								
	17		Minori spese derivanti dall'art.2, comma 2, del DL. 111/2019 Progetti per la creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k				-20,0			-20,0		
	17		Riduzione risorse Fondo " Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'art.2, comma 1, del DL. 11/2019	s	c	-55,0	-45,0	-10,0	-55,0	-45,0	-10,0	-55,0	-45,0	-10,0
TITOLO II- Politiche industriali														
	22	1	MISE- Istituzione di un fondo per favorire la ricerca, la riconversione e lo sviluppo dell'industria del settore automotive, nonché al fine di riconoscere incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti	s	k	700,0	1.000,0	1.000,0	700,0	1.000,0	1.000,0	700,0	1.000,0	1.000,0
	23	1	MISE- Istituzione di un fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale	s	k	150,0	500,0	500,0	150,0	500,0	500,0	150,0	500,0	500,0
	25		Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui all'articolo 1septies, comma 7, del DL n. 73/2021	s	k	150,0			150,0			150,0		
25.011	25-bis	1	Credito d'imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica on line	s	k		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0
25.011	25-bis	2	Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 67, comma 13 del DL 73/2021- Credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del decreto legge 50/2017	s	k		-45,0	-45,0		-45,0	-45,0		-45,0	-45,0
25.011	25-bis	3	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	s	c		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0
TITOLO III- Regioni ed Enti territoriali														
	26		Incremento fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome, di cui all'articolo16, comma 8-septies del DL n. 146/2021	s	c	400,0			400,0			400,0		
	27	1	Incremento del fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, di cui all'articolo 25, comma 1 del DL n. 41/2021	s	c	50,0			50,0			50,0		
	27	2	Istituzione di un fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in favore dei comuni	s	c	200,0			200,0			200,0		



Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali e per il contrasto alle frodi in materia edilizia

(in milioni di euro)														
Emen.to	Articolo	Comma	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	27	2	Istituzione di un fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in favore delle città metropolitane e province	s	c	50,0			50,0			50,0		
	27	3	Contributo in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità per sostenere gli oneri derivanti dalla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni	s	c	22,6			22,6			22,6		
	28	1-2	Scorrimento graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate per rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 160/2019	s	k	40,0	150,0	150,0	40,0	150,0	150,0	40,0	150,0	150,0
	28	4	Riduzione dei contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade, di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160/2019	s	k	-40,0			-40,0			-40,0		
	28	4	Riduzione stanziamenti per contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018	s	k		-150,0	-150,0		-150,0	-150,0		-150,0	-150,0
	28	4	Riduzione del fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica di cui all'articolo 1, comma 44 della legge n. 160 del 2019	s	k									
Titolo V- Altre misure urgenti														
	29		Rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2022. - Imposta sostitutiva	e	t	1.968,5	515,5	515,5	1.968,5	515,5	515,5	1.968,5	515,5	515,5
	29		Rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2022. - IIDD	e	t	-245,4	-278,5	-278,5	-245,4	-278,5	-278,5	-245,4	-278,5	-278,5
	30		Risorse da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del DL n. 18/2020 per l'acquisto di farmaci antivirali	s	k	200,0								
	30		Risorse da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del DL n. 18/2020 per l'acquisto di farmaci antivirali	s	c				200,0			200,0		
	30	3	Conservazione in conto residui delle risorse di cui all'articolo 183, comma 2 del DL 34/2020- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni	s	c				25,0			25,0		
	31	1	Modifica all'articolo 22 bis del DL 18/2020- Fondo presso la PCM in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto il contagio da COVID-19	s	c	15,0			15,0			15,0		
	37	2 lettera a)	Modifica all'articolo 1, comma 382 della legge n. 234/2021 Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025	s	c	2,0			2,0			2,0		
	37	3	Riduzione tabella A MAECI	s	c	-2,0			-2,0			-2,0		



Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali e per il contrasto alle frodi in materia edilizia

(in milioni di euro)														
Emen.to	Articolo	Comma	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	39	1	Incremento Fondo rotativo per operazioni di Ventur Capital di cui all'articolo 1, comma 932 della legge n. 296/2006	s	k	200,0			200,0					
	39	1	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49 lettera a) della legge n. 234/2021-del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici	s	k	-200,0			-200,0					
	41	1	Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma 24/08/2016	s	c	2,9	2,9		2,9	2,9		2,9	2,9	
	42	1	Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - Differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP di cui all'articolo 16, commi 4 e 9 del DL n. 83/2015- IRES	e	t	877,9	-384,1	-219,5	877,9	-384,1	-219,5	877,9	-384,1	-219,5
	42	1	Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - Differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP di cui all'articolo 16, commi 4 e 9 del DL n. 83/2015- IRAP	e	t				162,3	-75,1	-40,6	162,3	-75,1	-40,6
	42	1	Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti - Differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP di cui all'articolo 16, commi 4 e 9 del DL n. 83/2015- IRAP	s	c	-162,3	75,1	40,6						
	42	2 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	c	-4.016,0	-1.530,0	-1.330,0	-4.016,0	-1.530,0	-1.330,0	-4.016,0	-1.530,0	-1.330,0
	42	2 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	k	-500,0	-200,0	-200,0	-500,0	-200,0	-200,0	-500,0	-200,0	-200,0
	42	2 lettera b)	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16 del DI n. 73/2021	s	c				-250,0					
	42	2 lettera b)	Utilizzo risorse del contributo a fondo perduto, per ristoro utili a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" di cui all'articolo 1, commi 16 del DI n. 73/2021	s	k							-250,0		
	42	2 lettera b)	Versamento in entrata da parte dell'Agenzia delle entrate di quota parte del Contributo a fondo perduto per ristoro utili a favore degli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, commi 16 de DI n.73/2021	e	ext	250,0								
	42	2 lettera e)	Riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	-20,0			-20,0			-20,0		
			totale entrate	e		2.404,2	-147,1	17,5	-1.483,5	-222,2	-23,1	-1.483,5	-222,2	-23,1
			totale spese	s		2.379,0	-152,0	10,6	-1.483,7	-227,1	-30,0	-1.483,7	-227,1	-30,0
			Saldo			25,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9	0,2	4,9	6,9

